

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 27 **del mese di** Luglio
dell' anno 2009 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Muzzarelli Maria Giuseppina	Vicepresidente
3) Bissoni Giovanni	Assessore
4) Bruschini Marioluigi	Assessore
5) Dapporto Anna Maria	Assessore
6) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
7) Peri Alfredo	Assessore
8) Rabboni Tiberio	Assessore
9) Ronchi Alberto	Assessore
10) Zanichelli Lino	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Zanichelli Lino

Oggetto: Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna.

Cod.documento GPG/2009/1288

Num. Reg. Proposta: GPG/2009/1288

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso

- che la Regione Emilia-Romagna promuove la realizzazione di interventi diretti alla tutela della salute e della sicurezza nei cantieri, alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro, alla diffusione della cultura della sicurezza, della qualità del lavoro, e della legalità, favorendo la piena e più efficace applicazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi.

- che la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze legislative, intende affrontare questa problematica, mettendo a frutto le numerose esperienze positive di accordi e progetti che hanno coinvolto le istituzioni, le rappresentanze economiche e sociali, nonché gli organismi bilaterali. Tale impegno è nell'alveo dell'Accordo Stato-Regioni relativo al "Patto per la salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro" e nel recente Testo Unico varato dal precedente Governo (Documento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 12 giugno 2008), al quale le Regioni hanno responsabilmente dato il proprio contributo con un approfondito lavoro.

Tenuto conto

- della strategia dell'Unione Europea per il periodo 2007-2012 che si articola in una serie di azioni a livello europeo e nazionale nei seguenti campi:

- miglioramento e semplificazione della legislazione in vigore e rafforzamento della sua applicazione nella pratica mediante strumenti non vincolanti (scambi di buone pratiche, campagne di sensibilizzazione, migliore informazione e formazione);
- definizione e attuazione di strategie nazionali adattate alla situazione specifica di ciascuno Stato membro, dirette ai settori e alle imprese maggiormente interessati e

- finalizzate a obiettivi nazionali di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- inclusione dei temi della salute e della sicurezza sul lavoro nelle altre politiche europee e perseguimento di nuove sinergie;
 - individuazione e valutazione dei possibili nuovi rischi mediante la ricerca, lo scambio di conoscenze e l'applicazione pratica dei risultati;

Tenuto conto altresì

- della complessità del tema sicurezza e delle criticità emerse nei luoghi di lavoro in Italia;
- dell'interesse della Regione Emilia-Romagna, in materia di regolarità del lavoro a operare a tutela della trasparenza negli appalti di lavori, della sicurezza e regolarità dei lavoratori nei cantieri di lavori pubblici;
- dell'importanza della formazione professionale, ai fini della prevenzione degli infortuni nei cantieri edili, svolta anche dagli enti bilaterali partecipati sia dalle organizzazioni sindacali e sia da quelle datoriali;

Richiamata pertanto la propria deliberazione n. 733 dell'8 maggio 2001 "Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale delle condizioni di lavoro in Emilia-Romagna. Approvazione linee di intervento" nonché la propria deliberazione n. 1181 del 23 giugno 2003 "Protocollo d'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e nei servizi pubblici";

Considerato altresì che in tale materia la Regione è intervenuta con i seguenti atti legislativi:

- Legge regionale 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro".
- Legge regionale n. 17/2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro".
- Legge regionale n. 2/2009 in materia di "Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile".

Ritenuto pertanto di continuare a collaborare con le organizzazioni sindacali mediante l'approvazione di un accordo triennale 2009-2012 di collaborazione (Allegato A) e di avvalersi, per le funzioni di supporto alle attività di cui all'accordo in oggetto, della propria società partecipata NuovaQuasco Soc. cons. a r.l., nell'ambito del programma di attività ad essa commissionate ai sensi della Legge regionale del 27 luglio 2007 n. 20 recante "Riordino di partecipazioni societarie regionali. Partecipazione alle società CERMET società cons. a r.l. e NuovaQuasco società cons. a r.l." e s.m.

Preso atto che tale attività è già ricompresa nel progetto C.5 "FLC Assistenza tecnica alla collaborazione tra Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL e Amministrazione Regionale" del programma annuale 2009 di NuovaQuasco soc. cons. a r.l approvato con propria deliberazione n. 2457/2008, e che pertanto si inserisce a pieno titolo nelle attività indicate dall'art. 4 della L.R. 20/2007 in capo a detta società ed è coerente con le linee di attività del programma triennale approvato con la propria deliberazione n. 400/2008;

Dato atto che per il 2009 tale attività risulta pertanto già finanziata dal cap. 30064 "Finanziamento a NuovaQuasco società cons. a r.l. per il programma annuale di attività (art. 5, l.r. 27 luglio 2007, n.20)" - UPB 1.4.1.2.12108;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare a propri successivi atti la quantificazione delle somme necessarie per il finanziamento dell'Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna" per i futuri esercizi finanziari, dando atto che, sotto il profilo giuridico-contabile, il presente provvedimento non costituisce vincolo per l'iscrizione a bilancio delle relative risorse finanziarie a valere sugli esercizi di riferimento;

Viste le Leggi Regionali:

- 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
- 19 dicembre 2008, n. 22 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art.40 della L.R. 15 novembre 2001, n.40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e del Bilancio pluriennale 2009-2011"
- 19 dicembre 2008, n. 23 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011";

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- n. 1150 del 31 luglio 2006, concernente "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 01.08.2006)";
- n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 450 del 3 aprile 2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche" e s.m.;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione E Sviluppo Territoriale. Cooperazione Con Il Sistema Delle Autonomie. Organizzazione;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare lo schema di "Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
2. di demandare la stipula di detto accordo, anche apportando in sede di sottoscrizione modifiche non sostanziali al testo, che si approva con il presente provvedimento, all'Assessore alla "Programmazione E Sviluppo Territoriale. Cooperazione Con Il Sistema Delle Autonomie. Organizzazione", dott. Gian carlo Muzzarelli;
3. di avvalersi della società partecipata NuovaQuasco Soc. cons. a r.l., per le funzioni di supporto alle attività di cui all'accordo in oggetto, di cui al precedente punto 1, dando atto che per il 2009 le attività di cui all'accordo risultano già finanziata dal cap. 30064 "Finanziamento a NuovaQuasco società cons. a r.l. per il programma annuale di attività (art. 5, l.r. 27 luglio 2007, n.20)" - UPB 1.4.1.2.12108 -
4. di rinviare a propri successivi atti la quantificazione delle somme necessarie per il finanziamento dell'Accordo triennale 2009-2012 di collaborazione fra Regione Emilia-Romagna e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil dell'Emilia-Romagna" per i futuri esercizi finanziari, dando atto che, sotto il profilo giuridico-contabile, il presente provvedimento non costituisce vincolo per l'iscrizione a bilancio delle relative risorse finanziarie a valere sugli esercizi di riferimento.



feneal-uil
FEDERAZIONE NAZIONALE
LAVORATORI EDILI AFFINI
E DEL LEGNO



FILLEA CGIL
FEDERAZIONE ITALIANA
LAVORATORI LEGNO
EDILI INDUSTRIE AFFINI
ED ESTRATTIVE

ACCORDO TRIENNALE 2009-2012

**di collaborazione
fra Regione Emilia-Romagna
e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
dell'Emilia-Romagna**

Inquadramento normativo

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare gli articoli 1, 2 e 3 inerenti i principi e i diritti fondamentali delle persone e dei lavoratori, nonché gli artt. 117 e 118 inerenti la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni.

Vista la Legge 300/1970 “Statuto dei Lavoratori”.

Visti la Legge 1369/1960 che disciplina l'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi, la Legge 30/2003 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" e il Decreto legislativo 276/2003.

Vista la Legge regionale 17/2005 “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”.

Viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 733/2001 “Promozione della sicurezza, della regolarità e della qualità sociale” e n. 1181/2003 “Protocollo d'intesa per la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e servizi pubblici”.

Vista la Legge 845/1978 “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.

Vista la Legge 196/1997 “Norme in materia di promozione dell'occupazione” che, all'art. 17 detta principi per il “Riordino della formazione professionale”, e il successivo Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Viste le Leggi regionali 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela e l'uso del suolo”, 31/2002 “Disciplina generale dell'edilizia”, 24/2001 “Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo” e 6/2009 “Governo e riqualificazione solidale del territorio”.

Vista la Legge regionale 12/2003 “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,

attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”.

Visti la Legge 3 agosto 2007 n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” e il successivo Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Vista la Legge regionale 2/2009 in materia di “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”.

Visti il Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e atti successivi.

Visti la Legge 266/2002 recante disposizioni in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale e il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva”.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2457 del 29/12/2009 relativa al Programma annuale della Società NuovaQuasco per l'anno 2009.

Visti i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro Edilizia siglati nel 2008 con scadenza al 31 dicembre 2011.

Obiettivi condivisi

Le parti condividono l'interesse verso la qualificazione e la promozione:

- del ciclo delle costruzioni e dei soggetti operanti in tale settore, riconoscendo il ruolo e l'importanza della rete degli enti bilaterali;
- delle competenze professionali, della complessità della filiera produttiva e delle relazioni di lavoro, delle pari opportunità e delle forme di contrasto alle discriminazioni;
- del mercato nel settore delle costruzioni in una logica di concorrenza leale, al fine di riconoscere i comportamenti maggiormente responsabili;
- delle relazioni fra operatori economici e delle modalità contrattuali che regolano tali rapporti;
- della tutela della sicurezza, dell'igiene del lavoro, delle condizioni di lavoro e occupazionali;
- della lotta all'illegalità, anche mediante l'individuazione di proposte in materia di vigilanza, di misure antimafia, di tracciabilità delle operazioni inerenti l'appalto, di tutela degli operatori, e di linee guide per committenti, imprese e cantieri;
- del tessuto produttivo locale nelle sue varie componenti organizzative e professionali;

- di tecnologie per il rinnovamento del ciclo delle costruzioni in ambito regionale e locale, in termini di processo e di prodotto e di tutela e sicurezza del lavoratore;
- dell'assistenza tecnica per il perseguimento di tali obiettivi attraverso strutture controllate dalla Regione Emilia-Romagna.

Confermata, inoltre, la specifica esigenza, in un settore complesso come quello delle costruzioni, di disporre di migliori conoscenze sulle trasformazioni strutturali del settore e del mercato del lavoro (riguardanti, per esempio, il fenomeno dell'immigrazione e l'inserimento di lavoratori nei cantieri, la frammentazione del ciclo produttivo, gli infortuni e la formazione delle professionalità) e comunque di fornire assistenza tecnica alle organizzazioni sindacali e agli enti bilaterali nelle attività di attuazione del presente Accordo.

Risorse impegnate

Considerato che la Regione Emilia-Romagna ha assunto la quota di maggioranza della Società NuovaQuasco, definendone gli ambiti di intervento attraverso la Legge regionale 20/2007.

Considerato che essa finanzia le attività di assistenza tecnica alle relazioni fra la Regione stessa e le Organizzazioni Sindacali di settore tramite il Piano annuale approvato per tale Società.

Considerato, inoltre, che le Organizzazioni Sindacali firmatarie sono amministratrici (in forma paritaria alle associazioni datoriali) della rete degli enti bilaterali operante nel settore costruzioni e che, attraverso tali enti e le proprie strutture, possono disporre di risorse umane, organizzative e di informazioni utili per una migliore conoscenza del settore, operando in sinergia/collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e la Società NuovaQuasco.

Considerato, infine, che ulteriori risorse economico-finanziarie possono essere reperite da altre fonti o provenire dagli stessi enti bilaterali per scopi e finalità coerenti col presente Accordo.

Finalità

Le parti stabiliscono di favorire un sistema di osservazione e assistenza tecnica specifica al fine di promuovere sinergie e azioni sperimentali in materia di:

- mercato del lavoro, occupazione e regolarità del lavoro;
- formazione professionale e sicurezza sul lavoro;
- ciclo delle costruzioni, cooperazione e responsabilità sociale degli operatori.

A tal fine, le parti del presente Accordo, sulla base delle attività svolte, formulano proposte in ordine a modalità, azioni e forme di collaborazione, sviluppandone i contenuti in funzione delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle forze sociali.

Strumenti organizzativi e di attuazione

Gli strumenti organizzativi e di attuazione del presente Accordo sono :

1. il Comitato Tecnico dei promotori, che si riunisce almeno una volta all'anno, coordina l'attività dei gruppi di lavoro e produce documenti di sintesi.
2. i Gruppi di lavoro previsti nell'ambito del Comitato Tecnico.

Gruppo di lavoro A) Mercato del lavoro, occupazione e regolarità

Osserva l'andamento del mercato del lavoro e del settore, in collaborazione con le Casse Edili operanti in regione, consolidando e sviluppando tale flusso informativo anche in considerazione delle trasformazioni in atto nei sistemi di raccolta e diffusione delle informazioni al fine di indagare aspetti legati agli appalti e alla loro congruità, alla composizione della forza lavoro, ai flussi migratori. Svolge altresì ulteriori attività individuate dal Comitato Tecnico e con enti bilaterali locali, in raccordo con gli Osservatori nazionali e regionali sulla sicurezza e del lavoro.

Gruppo di lavoro B) Formazione professionale, e sicurezza su lavoro

Promuove attività di formazione e orientamento in collaborazione con le Scuole Edili e con i Comitati Paritetici Territoriali per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro, con definizione di fabbisogni, profili professionali, dispositivi di verifica e monitoraggio e di eventuali progetti a sostegno e valorizzazione della bilateralità nonché altre attività individuate dal Comitato Tecnico e con enti bilaterali locali, tenendo conto delle attività svolte dal Comitato di Coordinamento regionale. L'attività prevalente sarà l'approfondimento della figura e del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), territoriali (RLST) con inquadramento generale del settore.

Gruppo di lavoro C) Ciclo delle costruzioni , dialogo e responsabilità sociale degli operatori.

Cura l'approfondimento delle rispettive esigenze partendo da una rassegna ragionata e continuativa dei protocolli in essere tra forze sociali e pubbliche amministrazioni al fine di favorire prassi operative capaci di esplorare nuove opportunità di sinergia e di responsabilità sociale adottabili da imprese private ed enti locali.

Promuove azioni su temi d'interesse e a supporto del dialogo sociale nel settore delle costruzioni, in diretto collegamento con le Organizzazioni Sindacali regionali e territoriali al fine di promuovere collaborazioni operative con altri soggetti (all'uopo individuati nel momento della precisa definizione delle strategie di intervento), per sviluppare la conoscenza e la qualità delle condizioni di lavoro.

Promuove altre attività individuate dal Comitato Tecnico e con enti bilaterali e Organizzazioni Sindacali nazionali.

L'attività, i gruppi di lavoro e i loro componenti sono individuati ogni tre anni dal Comitato Tecnico.

Il Comitato Tecnico è costituito da:

un rappresentante della Regione Emilia-Romagna
un rappresentante della Fillea-CGIL
un rappresentante della Filca-CISL
un rappresentante della Feneal-UIL.

La Regione Emilia-Romagna garantisce il supporto tecnico attraverso la Società Nuova Quasco.

Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano a creare presupposti di collaborazione con altri soggetti per promuovere ulteriori opportunità di intervento a favore del settore e la diffusione dei risultati e delle esperienze sperimentate.

Le parti concordano infine di prevedere incontri periodici, in particolare nei momenti di definizione, programmazione e verifica delle attività, per la puntuale individuazione delle iniziative da intraprendere e delle risorse da destinare alle attività di ricerca finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dal presente Accordo.

La durata del presente Accordo è triennale a partire dalla data di sottoscrizione.

Bologna, 2009

Per la Regione Emilia-Romagna:

Per la Fillea-Cgil: Valentino Minarelli

Per la Filca-Cisl: Ciro Donnarumma

Per la Feneal-Uil: Ladislao Linari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Enrico Cocchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI INTERNAZIONALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2009/1288

data 23/07/2009

IN FEDE

Enrico Cocchi

omissis

L'assessore Segretario: Zanichelli Lino

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'